



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 155 del 26/04/2012

OGGETTO : INDIRIZZI IN ORDINE ALL'APERTURA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVE SEDI FARMACEUTICHE IN APPLICAZIONE DELL'ART.11 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N.27.

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : COCCARO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

OGGETTO: Indirizzi in ordine all'apertura nel territorio comunale di nuove sedi farmaceutiche in applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.-

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visti in particolare i seguenti articoli delle leggi sopra richiamate:

art. 1, comma 2 L. n. 475/1968 come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti";

art. 1, comma 3, L. n. 475/1968 come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";

art. 1, commi 7 e 8, L. n. 475/1968, a norma dei quali "Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona." "La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.";

art. 2, comma 1, L. n. 475/1968 come sostituito dall'art. 11, comma 1 lett. c) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate";

art. 2, comma 2, L. n. 475/1968 come sostituito dall'art. 11, comma 1 lett. c) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica";

art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

art. 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale "...omissis... Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ...omissis...”;

art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale “Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni ...omissis...”;

Vista la nota del Ministero della Salute del 21/03/2012 n. 2148 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: “la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, senti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti).”

Dato atto, ai fini della determinazione del numero di nuove farmacie di cui sia dovuta l'individuazione da parte di questo Ente nell'ambito del proprio territorio, che la popolazione residente nel Comune di Agropoli alla data stabilita del 31/12/2010 risulta pari a nr. 19.949 abitanti, che rapportati al parametro fissato dal D.L. n. 1/2012 di una farmacia ogni 3.300 abitanti restituiscono il seguente risultato: nr. farmacie autorizzabili sei;

Richiamato il Decreto del Dirigente del settore farmaceutico della Regione Campania n. 173 del 20/7/2004 che prevede per il Comune di Agropoli n. CINQUE sedi farmaceutiche;

Dato atto che sul territorio risultano presenti già QUATTRO sedi farmaceutiche e la quinta sede non è stata ancora assegnata da parte della Regione Campania

Valutato con riferimento ai punti che precedono che le nuove sedi farmaceutiche di cui occorre comunicare l'apertura alla Regione Campania in applicazione delle norme introdotte con il citato D.L. n. 1/2012 sono individuate nel numero di DUE , in considerazione del fatto che sul territorio comunale risultano presenti già QUATTRO sedi farmaceutiche;

Ritenuto individuare le due nuove sedi farmaceutiche disponibili una nella zona F5 , confermando così quanto già stabilito con deliberazione di G.C. n. 121 del 9/7/2001 e già riportata nel citato decreto dirigenziale n. 173 del 20/07/2004 ed una nella zona Muoio posta a sud-ovest del territorio, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico agli abitanti della predetta zona;

Ritenuto dover altresì aggiornare la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche.

Ritenuto, in relazione alle zone del territorio comunale nelle quali collocare le nuove farmacie indicate nel presente atto, di sottoporre al parere della competente Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine dei farmacisti la presente proposta come riportata al periodo che precede;

Dato atto che a seguito del parere inoltrato da parte di Azienda Sanitaria Locale e Ordine dei farmacisti, questa Amministrazione formalizzerà la propria decisione in ordine alla identificazione delle zone del territorio comunale nelle quali collocare le nuove farmacie per il successivo inoltro nei termini di legge alla Regione Campania; Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

propone di deliberare

di individuare, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, della Legge 27/2012, due nuove sedi farmaceutiche nel territorio comunale di Agropoli, precisamente una nella zona F5 così come individuata nel decreto dirigenziale del settore farmaceutico della Regione Campania n. 173 del 20/7/2004 e una nella zona Muoio di Agropoli posta a sud-ovest del territorio;

di trasmettere la presente, per il parere consultivo, all'Azienda Sanitaria Locale SA3 e all'Ordine Provinciale dei farmacisti;

di stabilire che a seguito del parere inoltrato da parte dell'Azienda Sanitaria Locale e Ordine dei farmacisti, questa Amministrazione formalizzerà la propria decisione in ordine alla identificazione della zona del territorio comunale nella quale collocare le nuove farmacie per il successivo inoltro nei termini alla Regione Campania;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Agropoli, lì 26 aprile 2012

Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 26 aprile 2012

Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 30/04/12

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 30/04/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli